

CRIPTOVALUTE E DICHIARAZIONI DEI REDDITI: ANALISI DELLE MODALITA' DI TASSAZIONE E DEI QUADRI DA COMPILARE. LE NOVITA' 2025

Monitoraggio fiscale e quadro RW
Obblighi di monitoraggio, istruzioni operative e adempimenti

Martedì 17 giugno 2025

Sala Conferenze «Aldo Milanese» - ODCEC di Torino

Dott. Federico LAGO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E NOVITÀ



- A seguito della modifica dell'art. 4 del DL 167/90 il legislatore ha stabilito per le **persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici** l'obbligo di compilazione del quadro RW (o del quadro W del modello 730) per il **possesso di crypto-assets**, che prima era previsto solo in via interpretativa.
- A partire dall'1.1.2023 l'obbligo di monitoraggio fiscale riguarda tutte le crypto-attività.
- La circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 conferma che gli obblighi di **monitoraggio fiscale delle crypto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione** delle stesse, a prescindere che siano detenute all'estero o in Italia (fatte salve le considerazioni di cui alle slides precedenti in materia di prodotti finanziari e derivati per mezzo di intermediari domiciliati in ITA).
- **Smarrimento delle chiavi private:**
 - La circ. Agenzia delle Entrate 30/2023 precisa **che non devono essere indicate nel quadro RW le crypto-attività per le quali il contribuente sia in grado di dimostrare**, attraverso la presentazione di una denuncia presso un'Autorità di pubblica sicurezza, di **aver smarrito o aver subito il furto delle chiavi private**;
 - Questa impostazione dovrebbe valere anche per gli investimenti in crypto-attività su piattaforme exchange che non consentono più l'accesso ai loro clienti perché fallite o chiuse (ad es. caso procedura concorsuale di «*The Rock Trading*»).



RIDETERMINAZIONE VALORE CRIPTO-ATTIVITA'



- **Per le determinazione delle plus/minus-valenze** (*ex art. 67 del TUIR*) **su crypto-attività possedute alla data del 01.01.2025** può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data (determinato *ai sensi dell'art. 9 del TUIR*), a condizione che tale valore sia assoggettato ad **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18%** (*ex art. 1 co. 26 - 29 della L. 207/2024*);
- In sostanza, la legge di bilancio 2025 ha riproposto il regime già introdotto con la *Legge di Bilancio 2023*, che prevedeva *l'imposta sostitutiva del 14%*;
- **CONDIZIONI:** sono affrancabili le crypto-attività per cui **NON sono stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale**;
- Il regime opzionale **può riguardare "ciascuna crypto-attività" posseduta**;
- Come chiarito dalla Circolare AdE n. 30/2023, in assenza di un prezzo ufficiale occorre assumere alternativamente:
 - il **valore al 1° gennaio 2025 rilevato sulla piattaforma** dove era stata originariamente acquistata la crypto-attività;
 - in assenza di tale dato, il valore al 1° gennaio 2025 rilevato su una "analogha piattaforma" in cui è negoziata la medesima crypto-attività o su siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato di tali asset (vedasi ultima diapositiva).

Inquadramento generale

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche (e altri soggetti analizzati più nello specifico nella slides a seguire) **residenti in Italia** che detengono **cripto-attività** a titolo di proprietà o di altro diritto reale attraverso:

- “portafogli”;
- “conti digitali” (presso exchanges);
- o altri sistemi di archiviazione o conservazione (hot wallets e cold wallets).



IL MONITORAGGIO FISCALE (segue)



Ambito soggettivo

Sono tenuti ad assolvere all'obbligo di monitoraggio fiscale i soggetti elencati nel disposto normativo di cui all'art. 4 co. 1 DL 167/90, ovvero:

- **le persone fisiche residenti in Italia;**
- **persone fisiche (residenti) esercenti attività commerciali, o di lavoro autonomo, a prescindere dal fatto che siano tenuti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali (es. contribuenti in regime forfettario);**
- **Le società semplici e gli enti alle stesse equiparati.**

Sono invece esclusi:

- **Soggetti diversi dai precedenti, in particolare gli enti commerciali società di persone e di capitali (s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. e società cooperative commerciali).**

IL MONITORAGGIO FISCALE (segue)



Esclusioni

L'adempimento dichiarativo ai fini del monitoraggio fiscale è previsto per i soggetti di cui alla precedente slide, fatte salve alcune ulteriori eccezioni:

- **Detenzione di crypto-attività ed assets affidate in gestione ad intermediari residenti** (agenti in qualità di sostituti di imposta), **con mandato in c.d. «regime amministrato»** (fattispecie ad oggi pochissimo diffusa);
- **Detenzione diverse dal sottostante (token)** → casistica molto diffusa e che richiede attenzione: es. **ETP, ETF, CFD** e più in generale qualsivoglia tipo di prodotto finanziario, o di contratto derivato a replica indicizzata di token o di panieri di essi, che **NON sono considerati crypto-attività, ma meri prodotti finanziari** a replica (fisica, o non), **se detenuti per mezzo di intermediari domiciliati fiscalmente in Italia.**

! Sono quindi, in generale, **esonerati** dall'obbligo di monitoraggio fiscale tutti i soggetti che **non hanno la disponibilità del token** (sia essa diretta o indiretta).

ADEMPIMENTI: DICHIARATIVO E LIQUIDATORIO



Il quadro RW

I quadri RW (Mod. Redditi PF/SP), o W (del Mod. 730) consentono al contribuente di assolvere due distinti obblighi:

**OBBLIGO
DICHIARATIVO**
(Monitoraggio fiscale)

ex art. 4 co. 1 DL 167/90

LIQUIDATORIO
Imposta sost. di bollo
I.C. 2‰

ex art. 19 co. 18 del DL 201/2011

Il quadro RW – istruzioni e chiarimenti

- Nel quadro RW può essere compilato un solo rigo per ogni “portafoglio” o “conto digitale”, o altro sistema di archiviazione o conservazione (anche «*ledger*», o hot wallets) detenuti dal contribuente;
- È comunque **facoltà del contribuente compilare un rigo distinto per ciascuna cripto-attività** nel quadro RW (risposta Agenzia delle Entrate del 01.02.2024).

È necessario, specie in sede di accertamento/contenzioso, conservare apposito **prospetto**, in cui devono essere specificati i valori delle singole attività detenute, nonché la data ed il prezzo di acquisto/vendita (c.d. «*Tax report*», o altra reportistica equivalente certificata, meglio se su carta intestata dell'exchange). Tale prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria (fondamentale che il Cliente si affidi ad una piattaforma registrata presso OAM e che fornisca un set documentale completo).

ADEMPIMENTO DICHIARATIVO (segue)



Il quadro RW – istruzioni e chiarimenti



- Indicazione del valore iniziale al **1° gennaio → (RW1 col. 7);**
- Indicazione del valore finale al **31 dicembre → (RW1 col. 8);**
- **Contemporanea compilazione di uno o più quadri** (quadro RT per plusvalenze realizzate).



Il valore di riferimento all'inizio ed al termine di ciascun periodo d'imposta, oltre che per il monitoraggio fiscale e la liquidazione dell'imposta sost. I.C. dello 0,2%, è altresì indispensabile per la determinazione dei valori di carico, utili per i conteggi di plusvalenze tassabili. È quindi fondamentale che provenga da idoneo documento, attestante **PREZZO** e **QUANTITA'** di acquisto. **In caso contrario, all'atto della vendita, il valore di carico è assunto come ZERO.** Conseguenza – pertanto – in tal caso l'imponibilità dell'intero ricavato della vendita, non riconoscendo l'Agenzia delle Entrate alcun valore di carico iniziale.

L'imposta sostitutiva di bollo sulle crypto-attività

A decorrere dal 01/01/2024 è stato introdotto, alla stregua *dell'IVAFE*, un nuovo tributo (ex art. 19 co. 18 DL 201/2011), denominato «**Imposta sostitutiva di bollo sul valore delle crypto-attività**» (**I.C.**). Tale imposta è fissata nella misura **del 2‰** (0,2%) del valore di chiusura al termine di ciascun periodo di imposta indicato in RW1 col.8 → 31/12/anno.

- **PRESUPPOSTO OGGETTIVO:** Tale imposta ha **natura «patrimoniale»**, ovvero il presupposto oggettivo è la semplice **detenzione di asset crypto-attività** (sia con detenzione di chiavi private, che presso exchange, o hot/cold wallet);
- **PRESUPPOSTO SOGGETTIVO:** è **dovuta** non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 4 del DL 167/90, ma **anche dai soggetti imprenditori e persone giuridiche**;
- **MASSIMALE:** Se il soggetto passivo è diverso da persona fisica (società di persone, o di capitali) si applica nella misura massima di €14.000,00;
- **CREDITO D'IMPOSTA ESTERO:** Dall'imposta sul valore delle crypto-attività è possibile dedurre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime crypto-attività versata a titolo definitivo nello Stato estero. Il credito d'imposta non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia.

ADEMPIMENTO LIQUIDATORIO (segue)

L'imposta sostitutiva di bollo sulle crypto-attività VERSAMENTO



- Exchanges iscritti OAM;
- Altri intermediari abilitati.



Liquidazione da parte del sostituto d'imposta in nome e per conto del contribuente (solo monitoraggio in RW) → richiedere copia quietanza.



- Exchanges non iscritti OAM;
- Altra detenzione: hot wallets, cold wallets, ecc.).



Auto-liquidazione nel quadro RW e pagamento mediante F24.

In assenza di un sostituto di imposta, occorre provvedere all'autoliquidazione del tributo.

Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso relativi all'imposta sul valore delle crypto-attività, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- “**1727**” per il **saldo dell'imposta sostitutiva**;
- “**1728**” per la **prima rata di acconto dell'imposta sostitutiva**;
- “**1729**” per la **seconda rata di acconto dell'imposta sostitutiva**.

Riepilogo – per tipologia *asset*

TIPOLOGIA DI ASSET	ADEMPIMENTI
Token , o detenzione (diretta, o indiretta – per mezzo di intermediari quali exchanges – o wallets di qualsiasi tipo) dell' <u>asset sottostante</u>	☒ Monitoraggio fiscale (RW)
	☒ Imposta sost. di bollo (I.C. 2‰)
	☒ Plusvalenza tassata, se realizzata (RT): • <i>fino al periodo imposta 2024</i> → 26% • <i>dal periodo di imposta 2025</i> → 33%
Prodotto finanziario a replica (ETP, ETF, CFD, ecc.) <u>detenuto per mezzo di intermediario domiciliato in ITA</u>	☒ Monitoraggio fiscale (RW)
	☒ Imposta sost. di bollo (I.C. 2‰)
	☒ Plusvalenza tassata → 26% (prodotto finanziario, che non sarà – verosimilmente – oggetto di interventi normativi)

Riepilogo – per tipologia soggetto

TIPOLOGIA DI SOGGETTO	ADEMPIMENTI
Persone fisiche , anche <u>esercenti lavoro autonomo</u> , <u>attività imprenditoriale</u> (ivi inclusi contribuenti in regime forfettario) e società semplici (ed enti equiparati non aventi natura commerciale)	☒ Monitoraggio fiscale (RW)
	☒ Imposta sost. di bollo (I.C. 2‰)
Enti commerciali (società di persone e di capitali) e fattispecie diverse dalle precedenti	☒ Monitoraggio fiscale (RW)
	☒ Imposta sost. di bollo (I.C. 2‰)

ESEMPIO

Recap

Saldo a inizio anno	20822.32 €
Saldo a fine anno	125743.55 €
Profitti Trading	2433.63 €
Minusvalenze rimanenti	0.00 €
Profitti Staking	9.78 €
Depositi	38499.98 €
Prelievi	8395.42 €

ESEMPIO (segue)



Saldi

Saldo finale - Saldo iniziale: 104921.22 €

Giorni con saldo: 366

Data	Saldo_€
2024-01-01	20822.32 → RW1 col. 7
2024-12-31	125743.55 → RW1 col. 8

Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino

PERSONE FISICHE

2025

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TITOLARE

REDDITI QUADRO RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVIE / IVAFE / Imposta crypto-attività

Mod. N.

Codice titolo possesso	Tipo contribuente	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	21		5 100	6 1	7 20823 ,00	8 125744 ,00
9 Valore massimo c/c paesi non collaborativi	10	11 Giorni IVAFE- IC	12 Mesi IVIE	13 Credito d'imposta	14 Detrazioni - MIE	15 Codice	16 Quota partecipazione monitoraggio
,00				,00	,00	3	X
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatari			
RW1 17				18 19			
29 IVAFE	30 IVAFE dovuta	31 IVIE	32 IVIE dovuta	33 IC	34 IC dovuta		
,00	,00	,00	,00	0,00	0,00		

ESEMPIO – quietanza assolvimento I.C.



DATI PERSONALI	
<i>Identificativo conto</i>	*****
<i>Email</i>	*****
<i>Nome</i>	*****
<i>Cognome</i>	*****
<i>Codice Fiscale</i>	*****
STAMP DUTY RECEIPT	
<i>Year</i>	2024
<i>Balance End Year</i>	125743.54 EUR
<i>Paid Stamp Duty</i>	<u>251.48 EUR</u>

REGIME SANZIONATORIO



- L'art. 5 co. 2 DL 167/90 stabilisce che per le violazioni degli obblighi di **monitoraggio fiscale** è **irrogata una sanzione dal 3% al 15% dell'importo non dichiarato**;
- Se il **quadro RW è presentato entro 90 giorni dal termine**, si applica la sanzione di **€258,00**;
- Le sanzioni possono essere oggetto di definizione agevolata al terzo ex art. 16 del DLgs.472/97.
- Se alla violazione sul monitoraggio fiscale è associato il **recupero di una maggiore imposta**, occorre sanare anche la **dichiarazione infedele** ex art. 1 D.Lgs. 471/97, pagando la sanzione (in forma ridotta), ovvero le imposte e gli interessi legali.

FATTISPECIE	SANZIONE
Irregolare compilazione del quadro RW	Dal 3 al 15% dell'importo non segnalato
Omessa presentazione del quadro RW	In misura fissa (ravvedibile) di €258,00

REGIME SANZIONATORIO (segue)



Ravvedimento operoso

FATTISPECIE	SANZIONE
Entro 90 gg. dalla violazione	Riduzione a 1/9 (€28,67 → 258/9)
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	Riduzione a 1/8 (→ 0,38%)
Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (VIOLAZIONI COMMESSE SINO AL 31.8.2024)	Riduzione a 1/7 (→ 0,43%)
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (VIOLAZIONI COMMESSE SINO AL 31.8.2024)	Riduzione a 1/6 (→ 0,5%)
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (VIOLAZIONI COMMESSE DALL'1.9.2024)	Riduzione a 1/7 (→ 0,43%)

LINK UTILI



- Elenco operatori *exchange* iscritti OAM:
 - https://www.organismo-am.it/elenchi-registri/operatori_valute_virtuali/
- Siti attendibili per valutazione valori di inizio e fine periodo di imposta dei token cripto-valutari (ove non forniti dall'intermediario-*exchange*):
 - <https://coinmarketcap.com/>
 - <https://www.coingecko.com/it>



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos